

INTRODUZIONE

Scopo del presente lavoro è l'analisi del delitto di inquinamento ambientale delineato dall'art. 452-*bis* del codice penale, introdotto recentemente dal legislatore per mezzo della legge n. 68 del 2015.

L'elaborato sviluppa la ricerca suddividendola in tre capitoli principali.

Il primo capitolo è volto innanzitutto all'individuazione del significato da attribuire al concetto di ambiente quale bene giuridico tutelato dalla fattispecie normativa *de qua*, tenendo conto delle differenti concezioni dottrinali sul tema e delle norme costituzionali sulle quali può fondarsi la tutela dello stesso; proseguendo si propone una panoramica delle fonti di diritto ambientale internazionali ed europee, con particolare attenzione ai principi comunitari a tutela dell'ambiente. Il capitolo si chiude con una disamina dell'evoluzione del diritto penale dell'ambiente in Italia e specificamente della legge n. 68 del 2015 introduttiva del nuovo Titolo VI-*bis* del codice penale, denominato “*Dei delitti contro l'ambiente*”, che segna una svolta normativa assoluta nel diritto penale dell'ambiente.

INTRODUZIONE

Dopo aver esaminato la tutela penale dell'ambiente nel complesso, il secondo capitolo è il fulcro della trattazione, in quanto contiene una dettagliata analisi, corroborata da interpretazioni dottrinali e decisioni giurisprudenziali, della fattispecie di inquinamento ambientale; il capitolo è strutturato in modo da affrontare dapprima lo studio del bene giuridico specifico tutelato dalla norma, successivamente degli *essentialia delicti* ed infine degli elementi accessori del delitto quali le forme di manifestazione dello stesso ed i rapporti con le altre norme.

Il terzo ed ultimo capitolo chiude il lavoro riassumendo i punti critici del sistema di tutela penale dell'ambiente approntato dal legislatore e tentando di ipotizzare delle prospettive di riforma dello stesso, soprattutto sotto il profilo della sistematicità complessiva e della effettività delle fattispecie introdotte dalla legge n. 68 del 2015, la quale piuttosto che concretizzare un'assoluta svolta nell'ambito della tutela penale dell'ambiente, come ci si aspettava, può forse in parte, come vedremo, essere definita come un'occasione sprecata¹.

¹ Così TELESKA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015*, cit., 6, ove si legge: “*Il provvedimento in esame [...] presenta accanto ad alcune valide prese di posizione ampie zone d'ombra; resta il rammarico per aver, forse, sprecato l'occasione di apportare gli opportuni aggiustamenti con l'eliminazione di vistose incongruenze e talune contraddizioni*”.

CAPITOLO I

LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

SEZIONE I

L' AMBIENTE: IL BENE GIURIDICO DI CATEGORIA

1. La nozione di ambiente

Preliminare all'esame di un qualsiasi delitto ambientale, quale l'inquinamento ambientale di cui ci accingiamo a trattare, è l'analisi del concetto di ambiente inteso nella sua accezione squisitamente penalistica di bene giuridico tutelato.

Considerato che si tratta di una nozione relativamente "giovane" nell'ambito del diritto penale, una inopinabile identificazione di cosa debba intendersi per ambiente e per tutela dello stesso² non è ancora

² Dagli anni '70 e '80 si sono diffuse varie opere generali riguardo alla tutela dell'ambiente, tra cui si ricordano: NUVOLONE, *I pretori e l'inquinamento delle acque*, in *Ind. Pen.* 1971, 312; BRICOLA, *Aspetti penalistici degli inquinamenti*, in *Diritto e ambiente. Materiali di dottrina e giurisprudenza*, commentati da ALMERIGHI e ALPA, II, Padova, 1987, 7; VERGINE A. L., *Ambiente nel diritto penale (tutela dell')*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, IX, Torino, 1995, 755; CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura «sanzionatoria»*, Padova, 1996; PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente: tra responsabilità individuale e degli enti*, Bari, 2007; SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007; BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2011.

possibile vista la presenza di varie visioni prospettate in materia dagli interpreti.

È concepibile innanzitutto una nozione ampia di tutela dell'ambiente in contrapposizione ad una ristretta³; la seconda si riferisce esclusivamente alle componenti della biosfera, ovvero aria, acqua e suolo, oltre alla flora ed alla fauna che la abitano⁴; la prima accezione, c.d. allargata, invece includerebbe anche ulteriori elementi, quali il paesaggio, i beni culturali, il territorio, l'assetto urbanistico. Secondo tale visione l'ambiente è *«sinonimo di «luoghi», e per «tutela dell'ambiente» si intende la salvaguardia delle diverse utilità sociali che un certo stato di quegli stessi «luoghi» si trova a garantire. A simile accezione, com'è evidente, non può attribuirsi alcuna funzione definitoria, essendo essa in realtà così ampia da coincidere, almeno potenzialmente, con l'intero habitat. Ciò nondimeno, vi è pur sempre qualcosa che accomuna le diverse entità ad essa riconducibili, siano esse naturali (fiumi, laghi etc.) o opera dell'Uomo (monumenti, spazi architettonici etc.); ed è che il loro essere «beni» deriva da una preventiva e puntuale qualificazione di tipo sociologico-culturale. Tali entità diventano cioè meritevoli di tutela solo se ed in quanto riconosciute utili a soddisfare specifici*

³ Così CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 15.

⁴ RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, 2^a ed., Torino, 2013, 3.

bisogni collettivi; esse anzi, non di rado, incarnano valori tradizionali (si pensi qui ad es. ancora una volta al paesaggio o al patrimonio artistico-culturale), che la nuova sensibilità «ecologica» induce semplicemente a rivalutare, sia pur su nuove basi»⁵.

Da prospettive differenti si rilevano ulteriori dicotomie relative all'accezione del bene giuridico ambiente: quella tra l'approccio c.d. pluralista e c.d. monista e quella tra la concezione "antropocentrica" ed "ecocentrica". Di quest'ultima contrapposizione, tra l'altro particolarmente vicina a questioni di etica e morale, tratteremo nel prossimo paragrafo; ora è invece opportuno meglio individuare i concetti di ambiente in senso pluralista e monista.

Si tratta di due differenti visioni dell'ambiente in senso penalistico, l'una volta a frazionarne la nozione (pluralista), valorizzandone le singole componenti, e l'altra tesa a concepirlo come bene unitario ed omnicomprensivo (monista). Considerata la presenza dei principi di tassatività e determinatezza nel diritto penale, nozioni sfuggenti ed estese di ambiente tendenti ad operare una *reductio ad unum*, seppur suggestive sul piano comunicativo, sono state ritenute inopportune in dottrina ed andrebbero invece preferiti "*riferimenti più circoscritti e*

⁵ CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., Padova, 1996, 15.

CAPITOLO I

dotati di un significato convogliabile in una formula precettiva, tanto più se sotto la minaccia di una sanzione punitiva”⁶.

Così sono stati identificati vari possibili frazionamenti del bene giuridico ambiente tra i quali ha prevalso la tripartizione, ormai ritenuta “classica”⁷, in ambiente paesaggio, ambiente diviso nelle tre componenti di acqua, aria e suolo ed infine ambiente urbanistico.

Dal punto di vista della legislazione in materia ambientale, è stata inoltre prospettata una peculiare teoria pluralista ed ampia di ambiente, secondo la quale basandosi sull’oggetto materiale tutelato sarebbe possibile individuare i due filoni normativi della “tutela dell’ambiente” e della “tutela dei beni ambientali” (equiparati ai beni culturali); *“con la «tutela dell’ambiente» si assumono ad oggetto materiale i soli elementi fondamentali della biosfera (acque, aria e suolo) e li si tutela in quanto ecosistemi, vale a dire in quanto spazi nei quali e grazie ai quali si svolge un certo ciclo biologico che costituisce così il vero e proprio bene oggetto di protezione. Fatta dunque eccezione per alcune ipotesi, il nostro ordinamento giuridico, per «tutela dell’ambiente» intende, almeno in linea di principio, la sola tutela dell’equilibrio di ciò che i biologi chiamano ecosistemi*

⁶ DE SANTIS, *Diritto penale dell’ambiente. Un’ipotesi sistematica*, Milano, 2012, 50; nello stesso senso anche BERNASCONI, *Il reato ambientale*, cit., 13.

⁷ DE SANTIS, op. cit., 50.

naturali, ed indica, di conseguenza quale significato tassativo ed inequivocabile dell'espressione inquinamento, l'evento della «grave alterazione dell'equilibrio ecologico di acque, aria e suolo»⁸.

Parallela a questo concetto di tutela ambientale, ci sarebbe la “tutela dei beni ambientali” (e culturali), con la quale “*si assumono invece ad oggetto materiale, più genericamente, i «luoghi di vita», e ciò al fine di garantirne un certo stato che li qualifica, a sua volta, come «paesaggio», «bene archeologico», «zona agricola», «patrimonio culturale», e così via. Sono dunque potenziali «beni ambientali» sia le «cose» che formano oggetto della tutela dell'ambiente (acqua, aria e suolo), sia alcune delle componenti l'ambiente «costruito» dall'Uomo (ad es. complessi artistici ed archeologici, edifici di interesse storico, etc.). Ciò che tuttavia segna la differenza con la tutela dell'ambiente in senso stretto sono i presupposti e la ragione della protezione accordata ai «luoghi di vita»: realtà naturalistiche o costruite sono cioè protette in quanto fornite di una particolare qualificazione giuridica (per l'appunto, bellezze naturali, patrimonio storico-artistico, zone di interesse archeologico etc.) e non nelle loro qualità naturali intrinseche⁹.*

⁸ CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 28.

⁹ CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 29.

CAPITOLO I

Posta l'attenzione ai vari contrasti sulla nozione di ambiente in senso penalistico, è da richiamare in conclusione una particolare ipotesi¹⁰ secondo cui il diritto penale dell'ambiente non sarebbe volto tanto alla tutela di beni giuridici ambientali, quanto di funzioni amministrative. Specificamente esso tutelerebbe la funzione di pianificazione e controllo delle pubbliche amministrazioni preposte ai vari settori (rifiuti, acqua, urbanistica, ecc.) e lo farebbe per mezzo di norme che incriminano l'esercizio di attività determinate (apertura di scarichi idrici o in atmosfera, gestione di rifiuti, ecc.) senza autorizzazione o in difformità dalle relative prescrizioni. Effettivamente norme siffatte sono molto frequenti nell'ambito del diritto penale ambientale, ma la tesi per cui il bene finale da esse tutelato sarebbero le funzioni amministrative è da criticare poiché si tratterebbe chiaramente di un utilizzo improprio del diritto penale, che *“anziché tutelare beni preesistenti all'intervento del legislatore proteggerebbe funzioni amministrative, dunque un quid artificiale, di creazione normativa”*¹¹. Tuttalpiù la c.d. tutela di funzioni potrà avere rilievo quale interesse tutelato in via indiretta e strumentale, senza però perdere di vista l'ambiente quale bene giuridico finale,

¹⁰ RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, 2ª ed., cit., 12.

¹¹ RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, 2ª ed., cit., 12.

così da evitare disposizioni che anticipino eccessivamente la tutela penale rispetto a condotte di per sé inidonee a danneggiarlo o metterlo in pericolo.

Come si vedrà in seguito un passo avanti in tal senso è stato fatto proprio con la legge n. 68 del 2015 per mezzo dell'introduzione di delitti ambientali di evento, volti a posticipare la tutela penale rispetto ai reati di pericolo astratto o concreto tradizionalmente previsti in materia.

2. Le concezioni antropocentrica ed ecocentrica dell'ambiente

La disputa tra la concezione dell'ambiente in chiave antropocentrica od ecocentrica è questione, come si accennava, più vicina all'etica che al diritto; effettivamente è il rapporto morale tra gli esseri umani e l'ambiente il punto focale attorno al quale le due visioni si scontrano, rapporto che è specifico oggetto di studio proprio dell'etica ambientale, disciplina nata come sotto-disciplina della filosofia agli inizi degli anni '70 del secolo scorso per sfidare la tradizionale visione antropocentrica dell'ambiente, cercando di assegnare allo stesso un proprio valore intrinseco autonomo.¹²

¹² G. DE SANTIS, op. cit., 23.

CAPITOLO I

Proprio in questo consiste la visione ecocentrica dell'ambiente, cioè nel considerarlo un bene autonomamente meritevole di protezione sostenendo che tutti gli esseri abbiano un proprio valore insito nell'appartenere al mondo naturale.

Ad essa si oppone la concezione antropocentrica, la quale al contrario individua un valore intrinseco esclusivamente nell'uomo (antropocentrismo assoluto) o comunque a questo assegna un maggior valore rispetto a tutte le cose non umane, per cui la protezione degli interessi umani a scapito delle cose non umane risulta essere giustificata (antropocentrismo relativo). In tale prospettiva, decisamente prevalente nella tradizione occidentale, l'ambiente naturale sarebbe da considerare solo come servente al benessere umano e dunque degno di protezione solo in funzione di tale fine ultimo¹³.

Trasponendo la dicotomia dal piano etico-filosofico a quello più squisitamente giuridico e specificamente penalistico, la concezione ecocentrica troverebbe sostegno nell'art. 117 Cost. che, in seguito alla modifica del 2001¹⁴, contiene nell'elenco delle materie per le quali è attribuita potestà legislativa esclusiva allo Stato "*la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi*" (comma 2, lett. s), considerando

¹³ In tal senso Aristotele affermava che la natura "*ha fatto tutte le cose specificamente per l'uomo*" e che il valore delle cose non umane in natura è solo strumentale, in *Politica*, Bk. 1, Ch. 8.

¹⁴ Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

invece materie distinte, in quanto affidate alla competenza concorrente Stato-regioni, alcune connesse alla difesa dell'ambiente quali la *“valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”* e il *“governo del territorio”*. Ciò evidenzerebbe come *“l'intento del legislatore sia stato quello di separare la nozione di ambiente, inteso in “senso ecologico”, come insieme degli ecosistemi, da altri settori del diritto, quali l'urbanistica, la tutela del paesaggio, la conservazione dei beni culturali. In altre parole, sembra profilarsi una concezione più marcatamente “ecocentrica”, nella misura in cui si traccia una demarcazione tra la protezione dell'ambiente in sé e per sé considerata, come insieme delle condizioni fisico-chimiche esistenti in natura ed idonee ad assicurare la sopravvivenza degli organismi viventi, e per questo riservata alla competenza esclusiva dello Stato e la tutela del territorio o dei beni culturali e paesaggistici, come insieme dei “luoghi” modificati o creati direttamente dall'uomo e non generati da interrelazioni fisiche tra elementi organici ed elementi inorganici esistenti in natura”*¹⁵.

Ciò giustificerebbe l'assegnazione di un'autonoma importanza all'ambiente¹⁶ rispetto a qualsiasi altro bene giuridico, così da escludere la possibilità di un suo bilanciamento con altri valori e da

¹⁵ SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 28.

¹⁶ SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 28.

CAPITOLO I

accordargli una tutela assoluta, anche anticipata a condotte solo pericolose in virtù del principio di precauzione vigente in materia ambientale (*infra* Cap. 1, Sez. II, Par. 3).

A tale riguardo si è obiettato che, oltre alle difficoltà di armonizzare l'impostazione ecocentrica con la tradizione etica occidentale prevalentemente antropocentrica, tale concezione sarebbe criticabile anche perché porterebbe alla *“possibile lesione del principio di offensività legata all'uso (meglio all'abuso) della tecnica della presunzione di pericolosità, e, dall'altra alla compromissione del principio di presunzione di non colpevolezza (costituzionalizzato da noi all'art. 27) che esclude la praticabilità dell'inversione dell'onere della prova nel processo penale”*¹⁷.

La prospettiva antropocentrica pare essere dunque preferibile soprattutto se si aggiunge anche che l'art. 1 della legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente¹⁸ richiama gli *“interessi fondamentali della collettività”* come limite generale alla *“conservazione e al recupero delle condizioni ambientali”*, così delineando una visione dell'ambiente quale bene strumentale all'uomo. Inoltre è da considerare come l'interpretazione precedentemente proposta

¹⁷ DE SANTIS, op. cit., 55.

¹⁸ Legge 8 luglio 1986, n. 349

dell'art. 117 Cost. in chiave ecocentrista, orientata a costituzionalizzare l'autonomia del bene giuridico ambiente, appaia piuttosto forzata in quanto la norma non è inserita nella parte prima della Costituzione, relativa ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, ma in quella riguardante l'ordinamento repubblicano, con la funzione unica di disciplinare le competenze legislative; più opportuna pertanto continua a risultare una lettura del bene ambiente connessa agli interessi dell'uomo dipendenti dall'ambiente stesso, primo tra tutti il fondamentale diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost.

SEZIONE II

ANALISI DELLE FONTI DEL DIRITTO DELL'AMBIENTE

1. Le norme costituzionali a tutela dell'ambiente

La Carta Costituzionale italiana nella sua formulazione originaria non conteneva riferimenti diretti all'ambiente, ed effettivamente è comprensibile che non fosse avvertito al tempo della redazione della Costituzione il bisogno di assegnare una diretta rilevanza costituzionale all'ambiente¹⁹.

La nostra Carta fondamentale prevedeva solo un interesse costituzionalmente rilevante alla protezione del paesaggio (art. 9 Cost.) e al diritto alla salute dell'individuo (art. 32 Cost.)²⁰. L'art. 9, nel tutelare il paesaggio ed il patrimonio artistico della Nazione, chiaramente apriva già la strada ad un futuro riconoscimento della tutela ambientale in quanto, come emerso precedentemente dall'analisi delle varie teorie sul significato giuridico di ambiente,

¹⁹ CADOPPI, VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte speciale, Introduzione e analisi dei titoli*, 5ª ed., Assago-Padova, 2016, 214.

²⁰ Art. 9 Cost.: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione."
Art. 32 Cost.: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"

le nozioni di paesaggio o patrimonio artistico ed ambiente contengono intrinseci profili di commistione. Riguardo all'art. 32, la tutela dell'ambiente è fin dall'inizio stata accostata concordemente in dottrina²¹ a quella della salute, alla luce del principio personalistico dell'art. 2 Cost., poiché senza “*salubrità ambientale non ci può essere salute per gli individui o, detto altrimenti, la salute dipende innanzitutto dalla salubrità ambientale*”²².

Per mezzo di tali norme costituzionali, adeguando la concezione di bene giuridico nel senso di includere anche i beni riconosciuti dalla Costituzione implicitamente, si iniziò ad interpretare in chiave “*ambientalista*”²³ alcune fattispecie di reato come l'incendio (art. 423 c.p.), l'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.) oppure il disastro (art. 434 c.p.).

In ogni caso l'assenza di un riferimento costituzionale diretto ha per lungo tempo impedito di poter assegnare all'ambiente la qualifica di bene giuridico da tutelare penalmente, alla luce della originaria formulazione della teoria del bene giuridico costituzionalmente orientata. È chiaro dunque che il vero punto di svolta nella tutela

²¹ Tra gli altri LUCIANI, *Il diritto costituzionale alla salute*, in *Dir. Società*, 1980, 792, per cui “*la salute non può oggi che coincidere con una situazione tendenzialmente generale di benessere dell'individuo, derivante dal godimento di un complesso di opportunità, tra le quali quella di poter usufruire di un ambiente salubre si pone come preminente*”.

²² DE SANTIS, op. cit., 43.

²³ CADOPPI, VENEZIANI, op. cit., 214.

penale dell'ambiente si sia avuto quando si è direttamente riconosciuto il suo valore costituzionale e, come spesso accade, un apporto fondamentale in tal senso lo ha avuto la giurisprudenza della Corte Costituzionale: già nel 1971, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale della legge istitutiva del parco dello Stelvio²⁴, la Consulta aveva individuato la *ratio* della legge nella volontà di “*conservare alla collettività l'ambiente naturale che si è costituito spontaneamente o mediante l'opera dell'uomo in una determinata porzione del territorio statale [...]. Questo ambiente racchiude beni che assumono un valore scientifico ed un interesse storico od etnografico, oltre che turistico; ed è chiaro che la conservazione dei medesimi è di interesse fondamentale per il complesso sociale al quale appartengono*”²⁵. Tuttavia più incisiva è stata la successiva sentenza 210 del 1987 nella quale la Corte Costituzionale ha posto l'accento su una nozione autonoma e giuridicamente significativa di ambiente, inteso come valore primario, dove esso emerge, attraverso la combinazione degli artt. 9 e 32, come “*habitat naturale per tutti gli esseri viventi, naturali e vegetali*”²⁶, compreso l'uomo²⁷.

²⁴ Legge 24 aprile 1935, n. 740.

²⁵ Corte Cost., 26 aprile 1971, n. 79, in www.cortecostituzionale.it.

²⁶ Corte Cost., 22 maggio 1987, n. 210, in www.cortecostituzionale.it.

²⁷ In tal senso DE SANTIS, op. cit., 45.

La definitiva affermazione dell'ambiente quale bene costituzionalmente rilevante si è avuta con la riforma del Titolo V²⁸, per mezzo della quale il termine "ambiente" è entrato a far parte della Carta fondamentale. Il nuovo art. 117 Cost. infatti, nel delineare il riparto di competenze tra Stato e Regioni, al comma 2, lettera s), riserva allo Stato la legislazione in materia di "*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*". Seppur il legislatore costituzionale non abbia inopportunamente fornito una definizione di tali nozioni, con tutte le problematiche interpretative soprattutto in relazione proprio a quella di ambiente (*supra* Cap. I, Sez. I, Par. 1-2), è indubbio che la riforma costituzionale abbia elevato la tutela dell'ambiente da semplice interesse pubblico a valore costituzionale, come ormai costantemente affermato dalla Corte Costituzionale²⁹.

2. Le fonti internazionali ed europee

Quella che viene considerata la data di nascita del diritto internazionale dell'ambiente è il 1972, anno della Conferenza di

²⁸ Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

²⁹ Per tutte si vedano Corte Cost., 26 luglio 2001, n. 407, in www.cortecostituzionale.it, ove l'ambiente è considerato come un "*valore costituzionalmente protetto*" e Corte Cost., 14 novembre 2007, n. 378, in www.cortecostituzionale.it, ove si specifica che "*quando si guarda all'ambiente*" ci si riferisce ad un "*bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità degli equilibri delle singole componenti*".

Stoccolma sull'Ambiente umano ovvero la prima vera conferenza ambientale internazionale promossa dalle Nazioni Unite con il compito di fare il punto sulle relazioni fra sviluppo economico e protezione dell'ambiente³⁰.

Tale Conferenza fu il punto di partenza ma non fu fondamentale quanto la successiva Conferenza di Rio de Janeiro del 1992³¹, nella quale partendo dal centrale ed innovativo concetto di sviluppo sostenibile, che ha ormai oggi fatto ingresso sia nel diritto comunitario che direttamente nell'ordinamento nazionale, fu sviluppata una serie di 27 principi fondamentali in tema di ambiente racchiusi all'interno della Dichiarazione sull'ambiente e lo sviluppo³², pietra miliare ancora oggi per quanto riguarda il diritto internazionale dell'ambiente.

Successivamente si sono avuti ulteriori eventi fondamentali per il diritto internazionale dell'ambiente, quali il c.d. Vertice di Johannesburg, promosso dalle Nazioni Unite e svoltosi nel 2002 oppure il Summit ambientale Rio+20 tenutosi nel giugno del 2012, dai quali sono però emerse *“indicazioni autorevoli ma prive di forza*

³⁰ Così DE SANTIS, op. cit., 32.

³¹ I principi della Conferenza di Rio de Janeiro sono stati trasposti in Italia dalla l. 14 febbraio 1994, n. 124

³² Dal punto di vista della distinzione tra la prospettiva ecocentrica ed antropocentrica di tutela ambientale affrontata precedentemente, la Dichiarazione sull'ambiente e lo sviluppo parrebbe aderire alla seconda: non a caso il primo dei principi enucleati chiarisce che *“gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile”*.

*cogente e vincoli più formali che effettivi per gli Stati partecipanti*³³.

Se è certamente importante analizzare la storia del diritto internazionale dell'ambiente, fondamentale risulta quella del diritto europeo in quanto trattasi di realtà molto più vicina e soprattutto decisamente influente sul nostro ordinamento nazionale; tra l'altro, come si vedrà in seguito (Cap. I, Sez. III), la fattispecie che nel presente lavoro si analizza e tutta la recente disciplina ambientale che la contiene sono state il risultato dell'attuazione di Direttive europee.

È certamente noto al lettore che la CEE³⁴, come evidente dall'acronimo stesso, prevede solo obiettivi economici, senza alcun riferimento a principi, politiche o norme ambientali. Solo negli anni '70 iniziò a prendere piede una maggiore sensibilità comunitaria nei confronti del bene ambiente e dal 1973 si avviò la pratica dei programmi d'azione ambientali. Un fondamentale apporto nella "comunitarizzazione" dell'ambiente venne, ancora una volta, dalla giurisprudenza. Nel 1985 la Corte di Giustizia (caso Adbhu³⁵)

³³ Così DE SANTIS, op. cit., 34.

³⁴ La Comunità Economica Europea fu istituita dal Trattato di Roma, firmato il 25 marzo 1957 dai sei Paesi fondatori (Italia, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Belgio) ed entrato in vigore l'1 gennaio 1958.

³⁵ Corte di Giustizia, 7 febbraio del 1985, nel procedimento 240/83, in *curia.europa.eu*.

affermava che la Direttiva 75/439 CEE (sull'eliminazione degli oli usati) aveva come obiettivo la protezione ambientale, che rappresentava un obiettivo fondamentale della CEE, anticipando il nuovo indirizzo europeo che si concretizzò poi nell'Atto unico del 1986, il quale attribuì una esplicita competenza in materia ambientale alla CEE (nuovo titolo XVI trattato CEE, artt. 130R, 130S, 130T), recependo la giurisprudenza Adbhu e riconoscendo i programmi d'azione ambientali.

Successivamente altra data importante fu il 1993 quando, per mezzo del Trattato di Maastricht³⁶, la Comunità perse la qualificazione "economica" diventando CE (Comunità Europea) e l'ambiente diventò valore in sé. Così la CE ottenne una competenza a predisporre una politica ambientale, attraverso la definizione di un quadro giuridico della politica ambientale grazie ad un preciso riferimento normativo³⁷ (art. 3, par. 1, lett. 1, Trattato CE).

Da quel momento il diritto ambientale comunitario ha continuato ad evolversi sia per mezzo del Trattato di Amsterdam del 1999, che riconobbe lo sviluppo sostenibile quale principio centrale del diritto ambientale, sia per mezzo della Carta di Nizza del 2000 sui diritti

³⁶ Il Trattato di Maastricht è stato firmato il 7 febbraio 1992 dai dodici Paesi membri dell'allora CE (Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio, Germania, Danimarca, Grecia, Regno Unito, Irlanda) ed è entrato in vigore l'1 novembre 1993.

³⁷ Così DE SANTIS, op. cit., 36.

CAPITOLO I

fondamentali, la quale sancì il livello elevato di protezione ambientale ribadendo il principio dello sviluppo sostenibile e la necessità di un bilanciamento tra gli interessi ambientali e i diritti individuali quali la libertà d'impresa e il diritto di proprietà (art. 37). Si è così giunti all'attuale quadro, ove le regole ed i principi del diritto ambientale dell'Unione Europea sono contenuti sia nei Trattati che nei Regolamenti e nelle Direttive, oltre che nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Per quanto riguarda specificamente i Trattati, le norme destinate alla politica ambientale sono collocate nel Tit. XX del TFUE³⁸, che si compone degli artt. 191, 192 e 193 che hanno sostituito rispettivamente gli artt. 174, 175 e 176 del TCE.

Sono ivi delineati gli Obiettivi della politica dell'Unione (prima Comunità) in materia ambientale, ovvero la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici (art. 191 TFUE, già

³⁸ Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ha sostituito il Trattato che istituisce la Comunità Europea per mezzo del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore l'1 dicembre 2009.

art. 174 TCE³⁹); inoltre lo stesso complesso normativo individua anche i principi su cui si fonda la politica dell'Unione in materia di ambiente, di cui ci accingiamo a trattare nel paragrafo successivo.

3. I principi comunitari a tutela dell'ambiente

Come accennato, all'interno del TFUE sono delineati vari principi sostanziali su cui si basa la politica ambientale dell'Unione. Primo fra tutti è il generale e ormai affermato principio del diritto europeo, ovvero quello di *integrazione e di sviluppo sostenibile*, disciplinato dall'art. 11 TFUE⁴⁰ (già art. 6 del TCE), per il quale tutte le politiche dell'Unione devono tenere conto delle esigenze di tutela ambientale ed integrarle, specificamente nella prospettiva di promozione dello sviluppo sostenibile.

³⁹ Art. 191 TFUE:

“1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»”.

⁴⁰ Testualmente l'art. 11 TFUE recita: “Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”.

CAPITOLO I

Nel nostro ordinamento interno tale istanza è tradotta nell'art. 3 *quater* T.U.A.⁴¹, il cui comma 2 prevede la preminenza degli interessi a tutela di ambiente e patrimonio culturale rispetto ad altri interessi pubblici o privati; dal testo delle due norme è ricavabile un maggiore rigore richiesto dalla disciplina interna rispetto a quella Europea⁴², poiché per quest'ultima è sufficiente “*l'integrazione*” delle esigenze connesse con la tutela ambientale, mentre il T.U.A. delinea una supremazia più netta degli “*interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale*”, i quali “*devono essere oggetto di prioritaria considerazione*” nella scelta comparativa di interessi.

Oltre al generale principio di integrazione e sviluppo sostenibile, il TFUE individua altri principi su cui si fonda nello specifico la

⁴¹ L'art. 3-*quater* T.U.A. reca:

- “1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane”.

⁴² In tal senso DE SANTIS, op. cit., 39.

politica dell'Unione in materia ambientale, tutti delineati dall'art. 191, par. 2⁴³ (già art. 174 TCE):

- innanzitutto il “*principio di precauzione*” che rappresenta un’evoluzione del principio di prevenzione. Il suo significato è ben enucleato nel punto 15⁴⁴ della Dichiarazione di Rio del 1992, ove è stabilito che l’assenza di certezza scientifica assoluta in caso di rischio di danno grave o irreversibile all’ambiente non deve essere pretesto per non adottare misure adeguate a tutela dello stesso. Riassumendo, tale principio pone agli Stati firmatari obblighi cautelari a favore della protezione dell’ambiente qualora vi sia un rischio di danno non inattendibile scientificamente. È chiaro che si tratta di una regola posta non a carico dei privati, bensì del legislatore e della P.A. dei vari Stati, unici soggetti in grado di adottare “*misure adeguate ed effettive*”; regola inidonea, tra l’altro, a costituire fonte di responsabilità penale⁴⁵;

⁴³ Per il testo dell’articolo si veda la nota 36.

⁴⁴ Il principio 15 della Dichiarazione di Rio del 1992, testualmente reca: “*Al fine di proteggere l’ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il Principio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale*”.

⁴⁵ Così DE SANTIS, op. cit., 39.

CAPITOLO I

- altro principio fondante la politica ambientale Europea è quello *di prevenzione*⁴⁶ il quale pone gli stessi obblighi cautelari del principio di precauzione, ma in presenza di rischi conosciuti e scientificamente provati: in altre parole, in ottemperanza al principio di precauzione è necessario adottare misure idonee a tutelare l'ambiente di fronte a rischi non scientificamente infondati, mentre il principio di prevenzione obbliga ad affrontare fin dall'inizio i danni ambientali scientificamente prevedibili e certi;
- per i casi in cui non sia materialmente possibile prevenire il danno ambientale, il TFUE prevede il c.d. *principio di correzione alla fonte*⁴⁷; esso impone l'intervento *ex post* sulla fonte del danno per correggere e riparare lo stesso ed ha carattere residuale, in quanto è efficace esclusivamente qualora non sia possibile applicare il principio di precauzione o di prevenzione e dunque intervenire prima che il danno stesso si verifichi;
- ultimo principio delineato dall'art. 191 TFUE è quello del “*chi inquina paga*”, il quale vuol significare semplicemente che chi danneggia l'ambiente, sia per mezzo di comportamenti leciti

⁴⁶ Precisamente l'art. 191 TFUE lo definisce come *principio dell'azione preventiva*.

⁴⁷ Testualmente definito dall'art. 191 TFUE come *principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente*.

che illeciti⁴⁸, deve sopportare i costi dei danni e della riparazione degli stessi, ove materialmente possibile.

⁴⁸ Applicazione del principio “*chi inquina paga*” riguardo a comportamenti illeciti è certamente il “Ripristino dello stato dei luoghi” imposto dall’art. 452-*duodecies* c.p. a carico del condannato per qualunque dei delitti di nuovo conio inseriti nel Titolo VI-*bis* del codice penale dalla legge n. 68 del 2015 di cui si tratterà nella prossima Sezione; l’art. 452-*duodecies* c.p. testualmente reca: “Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all’articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale”.

SEZIONE III
LA GENESI DELLA FATTISPECIE DI
INQUINAMENTO AMBIENTALE:
LA LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68

1. L'evoluzione del diritto penale dell'ambiente
italiano

La tutela dell'ambiente, come già emerso, rappresenta una questione fondamentale della storia recente del diritto internazionale, ma conseguentemente anche dell'ordinamento interno dei singoli Stati. Come in Europa (si veda *supra* Cap. I, Sez. II, Par. 2) anche in Italia la questione ambientale assume rilevanza dopo gli anni '70 del secolo scorso, seppur è da notare la presenza del R. D. 8 ottobre 1931, n. 1604, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca", il quale regolando la pesca ma anche più genericamente le acque si pone in qualche maniera a tutela delle stesse.

A parte tale particolare provvedimento, è dopo la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", che si inizia a dar forma ad

una capillare normativa settoriale della tutela penale ambientale⁴⁹. Nel tempo, tale disciplina si è rivelata poco efficace a contrastare il fenomeno dilagante del “crimine ambientale”⁵⁰, sia perché priva di unitarietà ed omogeneità sistematica a causa della forte frammentarietà della stessa, sia perché la presenza di reati quasi esclusivamente di tipo contravvenzionale consentiva di sanzionare piccole e singole violazioni, ma non le aggressioni all’ecosistema caratterizzate dalla vastità e continuità dei fenomeni.

Nel primo senso il legislatore ha successivamente cercato di rendere maggiormente unitaria la disciplina ambientale per mezzo del d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale”⁵¹, con il quale si dà vita al c.d. Testo Unico Ambientale (T.U.A); tale

⁴⁹ Tra le discipline di settore si possono considerare, cronologicamente: Legge 6 dicembre 1991, n. 394: “Legge quadro sulle aree protette”; Legge 7 febbraio 1992, n. 150: “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”; Legge 11 febbraio 1992, n. 157: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; d. lgs. 17 marzo 1995, n. 230: “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”; Legge 26 ottobre 1995, n. 447: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; D. M. 25 ottobre 1999, n. 471: “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”; Legge 22 febbraio 2001, n. 36: “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; D. lgs 8 luglio 2003, n. 224: “Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”; d. lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.

⁵⁰ Così CAMPO, *Gli ecoreati Guida alle disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente introdotte dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015*, EPC Editore, 2015, 7.

⁵¹ Il d. lgs. 2 aprile 2006, n. 152 è stato emanato in attuazione della l. n. 308 del 2004

provvedimento, seppur non disciplini tutte le materie ambientali (si pensi all'inquinamento acustico, all'elettrosmog, alle aree protette, ecc.), ha indubbiamente certificato una sempre maggiore attenzione al bene giuridico ambiente da parte del legislatore, intenzionato a plasmare una sorta di Codice dell'Ambiente volto a contenere le principali norme che regolano la disciplina ambientale. Si è trattato dunque di un indiscusso passo avanti per la normativa ambientale in genere, seppur per quanto riguarda l'ambito penale della stessa sono rimaste irrisolte le problematiche dovute all'utilizzo quasi esclusivo di contravvenzioni, e dunque di sanzioni blande ed inefficaci, volte tra l'altro a sanzionare inquinamenti singoli e tendenzialmente di portata ridotta, non i fenomeni vasti, complessi ed organizzati di aggressioni ambientali che sono andati diffondendosi sempre di più.

Per ovviare all'inadeguatezza dell'apparato sanzionatorio penale⁵², la giurisprudenza di merito ha spesso esteso l'ambito di operatività di altre fattispecie penali non direttamente volte a punire condotte inquinanti, ma solitamente poste a presidio dell'incolumità pubblica. Prima fra tutte il c.d. disastro innominato punito dall'art. 434 c.p.⁵³,

⁵² In tal senso CAMPO, op. cit., 8.

⁵³ Testualmente l'art. 434 c.p. rubricato "Crollo di costruzioni o altro disastro doloso" reca: "Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene".

costantemente utilizzato per sanzionare fatti di “disastro ambientale”. È chiaro che l'applicazione di una norma certamente legata ad altri contesti di “disastro”, seppur in parte idonea a colmare la lacuna del legislatore ambientale, ha comportato problemi interpretativi sia sostanziali che processuali, oltreché dubbi sulla sua compatibilità con il principio di legalità penale⁵⁴.

In generale tra le criticità di tali applicazioni è da notare che *“l'inadeguatezza del sistema previgente, che poneva quale unica alternativa all'applicazione delle fattispecie bagatellari previste dal testo unico ambiente il ricorso ai gravi delitti posti a presidio dell'incolumità pubblica, comportava in taluni casi il rischio della applicazione di sanzioni sproporzionate rispetto all'effettivo disvalore di fatti che, pur gravi, non mettevano in pericolo la salute delle persone. È il caso, ad esempio, della contestazione della fattispecie di avvelenamento doloso (punita fino a ventiquattro anni*

⁵⁴ Tra l'altro anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha tentato di sedare la pretesa di estendere la nozione di disastro a fatti di inquinamento che nulla hanno a che vedere con i disastri “tipizzati” dal legislatore: in Corte cost., 1 agosto 2008, n. 327, si legge come *“al di là delle caratteristiche particolari delle singole figure (inondazione, frana, valanga, disastro aviatorio, disastro ferroviario, ecc.) – l'analisi d'insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consenta, in effetti, di delineare una nozione unitaria di «disastro», i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo”: sul piano dimensionale, “si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi e gravi, complessi ed estesi”; sul piano della proiezione offensiva, invece, “l'evento deve provocare – in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la «pubblica incolumità») – un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti”.*

di carcere) in ipotesi di contaminazione di acque non destinate al consumo umano"⁵⁵.

A tale situazione, meritevole già di per sé di un intervento normativo in materia⁵⁶, si è aggiunta anche la Direttiva 2008/99/CE "Sulla tutela dell'ambiente", la quale ha previsto specifici obblighi di criminalizzazione delle condotte offensive dell'ambiente⁵⁷ in capo

⁵⁵ BELL, VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 21 luglio 2015, 72

⁵⁶ Effettivamente un risalente progetto di legge, intitolato "Introduzione nel codice penale del titolo VI.bis, "Delitti contro l'ambiente", e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell'"Ecomafia", risulta trasmesso alle Presidenze delle Camere già il 22 aprile 1998.

⁵⁷ Cfr. art. 3, "Infrazioni": "Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati:

- a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora
- b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

agli Stati membri, obblighi cui ovviamente anche il nostro ordinamento ha dovuto adempiere; e lo ha fatto inizialmente per mezzo della legge comunitaria n. 96/2010⁵⁸ con la quale veniva delegato il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi di ricezione degli obblighi comunitari. Vi era però un'antinomia dal punto di vista sanzionatorio tra quanto indicato nella Direttiva 2008/99/CE, la quale all'art. 5 richiede “*sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive*”, e la richiamata legge comunitaria 96/2010 che invece all'art. 2⁵⁹ fissava come regime sanzionatorio utilizzabile esclusivamente quello contravvenzionale.

h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;

i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono”;

art. 4, “Favoreggiamento e istigazione ad un reato”: “Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente il favoreggiamento e l'istigazione a commettere intenzionalmente le attività di cui all'articolo 3”;

art. 5, “Sanzioni”: “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive”.

⁵⁸ Recante “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009*”, in Gazz. Uff. n. 146 del 25 giugno 2010 – S.O. n. 138.

⁵⁹ L'art. 2, lett. c), legge n- 96/2010 così reca: “al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le

A causa degli inopportuni vincoli imposti dalla legge comunitaria 2009 dunque il legislatore delegato⁶⁰ ha recepito solo in parte ed in ritardo⁶¹ le previsioni della Direttiva 2008/99/CE con l'emanazione del d. lgs. n. 121 del 2011. Con tale provvedimento sono stati introdotti nel codice penale gli artt. 727-*bis*⁶² in tema di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, e 733-*bis*⁶³ in ordine alla distruzione e al deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti.

Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni".

⁶⁰ Ad un legislatore delegato dalle "mani (troppo) legate" fa riferimento RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in www.penalecontemporaneo.it, 8 agosto 2011, 9

⁶¹ In tal senso TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente: i profili problematici della Legge n. 68/2015*, Torino, 2016, 11.

⁶² L'art. 727-*bis* c.p. reca: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

⁶³ L'art. 733-*bis* c.p. reca: "Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro".

Con tali nuovi articoli, il legislatore delegato ha sanzionato condotte decisamente meno gravi rispetto a quelle delineate dall'art. 3 della Direttiva 2008/99/CE, e ciò proprio perché vincolato dagli inopportuni obblighi di prevedere esclusivamente fattispecie contravvenzionali e di utilizzare sanzioni blande fissati dalla legge comunitaria del 2009. Per tale ragione la riforma è apparsa in dottrina poco soddisfacente e fin da subito si è auspicato un successivo intervento normativo volto a rivedere l'aspetto complessivo della materia così da colmare le lacune di effettività della risposta statale contro il grave fenomeno delle offese all'ambiente.

2. La legge 22 maggio 2015, n. 68: sguardo d'insieme

Il tanto auspicato intervento volto a riorganizzare il complesso normativo della materia ambientale in ambito penale ed a punire con “*sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive*” le offese all'ambiente, come disposto dalla Direttiva 2008/99/CE, si è meglio concretizzato nella Legge n. 68 del 22 maggio 2015⁶⁴. Se il provvedimento normativo sia riuscito a pieno nell'intento è

⁶⁴ Legge 22 maggio 2015, n. 68, “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”, in Gazz. uff. n. 122 del 28 maggio 2015, entrata in vigore il 29 maggio 2015.

discutibile, ma di certo scopo dichiarato del legislatore, come si legge nella Relazione di accompagnamento al d. l. n. 1345, è stata la necessità di emanare un gruppo di disposizioni “*che superino la pluralità di normative disorganiche sparse in diversi testi di legge che rendono estremamente difficoltosa la percezione di esse sia da parte del cittadino che da parte dell'interprete*”⁶⁵.

L'emanazione di tale legge segna un vero punto di svolta nel diritto penale dell'ambiente⁶⁶, non solo perché supera l'utilizzo in materia ambientale del mero strumento della contravvenzione in favore del più repressivo delitto, ma perché conia un vero e proprio sistema articolato che contribuisce a rendere effettive le pene⁶⁷ e ad elevare il livello generale di tutela del bene giuridico ambiente⁶⁸.

Nell'intento di effettuare una breve analisi del nuovo provvedimento, è preliminarmente da notare come la novità di maggiore rilevanza

⁶⁵ Cfr. Relazione alle proposte di legge: n. 342 (presentata il 19.3.2013), n. 957 (presentata il 15 maggio 2013), n. 1814 (presentata il 15 novembre 2013) in Atti parlamentari – Camera dei Deputati – XVII Legislatura – Disegni di legge e relazioni – Documenti – N. 342-957-1814.A.

⁶⁶ Tanto da essere definita un “*evento epocale*” in SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli ecodelitti: una svolta quasi epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 9 luglio 2015, 198.

⁶⁷ Si pensi ad esempio al meccanismo del raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'art. 157, sesto comma, c.p. ora anche per i delitti ambientali di cui al Titolo VI-*bis*.

⁶⁸ Si pensi ad esempio alla c.d. aggravante ambientale prevista nel nuovo art. 452-*novies* c.p. che testualmente reca: “Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo”.

della legge n. 68 del 2015 sia l'introduzione di un nuovo Titolo VI-*bis* nel libro secondo del codice penale, denominato “*Dei delitti contro l'ambiente*”, che contiene sei nuove fattispecie delittuose: “Inquinamento ambientale” (art. 452-*bis* c.p.), punto focale del presente lavoro⁶⁹; “Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale” (art. 452-*ter* c.p.)⁷⁰; “Disastro ambientale” (art. 452-*quater* c.p.)⁷¹; “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” (art. 452-*sexies* c.p.)⁷²; “Impedimento del controllo”

⁶⁹ Ci occuperemo ampiamente del delitto di inquinamento ambientale *infra* nel Cap. II

⁷⁰ Per un'analisi della fattispecie di Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale si veda *infra* Cap. II, Sez. V, Par. 1

⁷¹ Si riporta il testo dell'art. 452-*quater* c.p.: “Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

⁷² Si riporta il testo dell'art. 452-*sexies* c.p.: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

(art. 452-*septies* c.p.)⁷³; “Omessa bonifica” (art. 452-*terdecies* c.p.)⁷⁴.

A questi sei delitti riteniamo potersi aggiungere l'art. 452-*quinquies* c.p. rubricato “Delitti colposi contro l'ambiente”, in quanto, per le ragioni che esporremo più avanti⁷⁵, i due commi che lo compongono sono probabilmente da identificare come fattispecie autonome e non come circostanze attenuanti, seppur la formulazione letterale sia quella tipica delle circostanze.

La scelta di creare un apposito Titolo VI-*bis* nel codice penale e dunque “codificare” le fattispecie più gravi di diritto penale ambientale è certamente da accogliere con favore, in quanto oltre che invertire la recente tendenza alla decodificazione⁷⁶ che costantemente svaluta il nostro “*Sacro Codice delle Leggi*”⁷⁷, comporta effetti benefici “*sul piano generalpreventivo, venendo, in tal modo,*

⁷³ Si riporta il testo dell'art. 452-*septies* c.p.: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

⁷⁴ Si riporta il testo dell'art. 452-*terdecies* c.p.: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000”.

⁷⁵ Si veda *infra* Cap. II, Sez. III, Par. 2.

⁷⁶ Un importante, ci si auspica, intervento normativo volto a limitare la tendenza alla decodificazione è certamente il recente d. lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente “*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*”, il quale ha introdotto l'art. 3-*bis* c.p., rubricato “*Principio della riserva di codice*” che testualmente recita: “*Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia*”.

⁷⁷ Così lo definisce BECCARIA in *Dei delitti e delle pene*, a cura di FABIETTI, U. Mursia & C., 1973, 11.

*cancellata l'immagine distorta, secondo cui i reati ambientali sarebbero degli illeciti minori, e non veri e propri delitti nella stessa misura riprovevoli come le lesioni, il furto, la truffa*⁷⁸.

Tra l'altro, secondo parte della dottrina, *“deve dedursi che l'ubicazione non è casuale, ma risponde a precisi obiettivi del legislatore. Il ‘posizionamento’ di questo nuovo titolo subito dopo le disposizioni poste a garanzia dell'incolumità pubblica ha il merito di affermare un non irrilevante dato: la stretta relazione tra ambiente e persona, di modo che la tutela del primo finisce per ridondare sulla seconda*⁷⁹. In sostanza si ritiene che il posizionamento del Titolo VI-*bis* sia espressione dell'adesione del legislatore alla c.d. teoria antropocentrica della tutela ambientale⁸⁰, adesione che effettivamente pare rinvenirsi anche dalla lettura in chiave sistematica delle singole disposizioni che compongono il Titolo stesso⁸¹.

All'interno del nuovo Titolo certamente le disposizioni fondamentali sono il delitto di inquinamento ambientale e quello di disastro

⁷⁸ TELESKA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma, in www.penalecontemporaneo.it, 17 luglio 2015, 9.

⁷⁹ TELESKA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, cit., 6.

⁸⁰ Per l'analisi della teoria antropocentrica in contrapposizione a quella ecocentrica si veda *supra* Cap. I, Sez. I, Par. 2.

⁸¹ Per una più ampia disamina sull'argomento si veda *infra* Cap. II, Sez. I, Par. 2.

ambientale, due norme volte a punire rispettivamente eventi di inquinamento intermedi ed eventi di inquinamento enormi, disastrosi appunto. L'impressione di parte della dottrina è che la riforma abbia *“senz'altro offerto strumenti capaci di aumentare il tasso di efficacia della risposta sanzionatoria a fatti di inquinamento per gravità per così dire intermedia, oggi finalmente adeguatamente sanzionati dalla nuova fattispecie di “Inquinamento ambientale” (art. 452 bis c.p.), dall'altro lato, però, non solo non ha saputo risolvere i problemi di certezza del diritto posti dall'applicazione, ai più gravi fatti di inquinamento, della fattispecie di disastro innominato, ma sembra averli addirittura acuiti a seguito dell'introduzione di una fattispecie ad hoc di “Disastro ambientale” (art. 452 quater c.p.) che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*⁸².

Effettivamente la formulazione della nuova norma sul disastro ambientale suscita varie difficoltà interpretative su cui per ragioni di economia del lavoro facciamo solo dei brevi cenni⁸³: si pensi alla nozione di *“ecosistema”* che manca di un significato giuridico espresso oppure, soprattutto, al punto 3 del comma 1 dell'articolo 452-*quater*, ove, punendo *“l'offesa alla pubblica incolumità in*

⁸² BELL, VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in www.penalecontemporaneo.it, 21 luglio 2015, 73.

⁸³ Per un'analisi completa delle problematiche causate dalla formulazione del nuovo art. 452-*quater* c.p. si veda BELL, VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., 73.

ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”, il legislatore si è distaccato dal bene giuridico ambiente, tutelando tuttalpiù la pubblica incolumità⁸⁴.

Se è vero che l'art. 452-*quater* c.p. certamente poteva essere meglio formulato dal legislatore, anche l'art. 452-*bis* c.p. riguardante l'inquinamento ambientale non lascia l'interprete privo di perplessità⁸⁵ come vedremo nel capitolo successivo analizzando la struttura della fattispecie.

Tralasciando l'analisi dei singoli reati di nuovo conio, appare utile specificare sinteticamente in cosa consista l'articolato che la legge n. 68 del 2015 ha previsto al fine di migliorare l'efficacia dell'intera normativa a tutela dell'ambiente:

- innanzitutto all'art. 452-*octies* è stata prevista la c.d. aggravante “*eco-mafiosa*”⁸⁶ ovvero delle circostanze aggravanti volte ad aumentare la pena per l'associazione di cui

⁸⁴ In tal senso BELL, VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., 75, ove si legge che “*la criticità più evidente di questa terza ipotesi di disastro è che il legislatore sembrerebbe essersi per un momento dimenticato che stava introducendo fattispecie poste a specifica tutela dell'ambiente: diversamente da tutte le altre norme che compongono il nuovo titolo VI bis, questa sola non contiene alcun riferimento, tra gli elementi costitutivi di fattispecie, all'inquinamento o alla compromissione dell'ambiente, di un ecosistema, o di una qualsivoglia matrice ambientale. Insomma, l'ambiente sembra qui essere del tutto scomparso dal fuoco di tutela della norma*”.

⁸⁵ In senso contrario BELL, VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., 78, ove l'art. 452-*bis* c.p. viene definito come “*la metà riuscita della riforma*”.

⁸⁶ Così TELESICA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, cit., 5.

all'art. 416 c.p. e 416-*bis* c.p. qualora le stesse siano finalizzate a commettere i delitti ambientali previsti dal Titolo VI-*bis*⁸⁷;

- l'art 452-*novies* c.p. prevede invece una circostanza aggravante ambientale idonea ad aumentare la pena qualora un fatto di reato sia commesso allo scopo di commettere un qualsiasi reato ambientale o se, comunque, dalla commissione di quel fatto derivi la violazione di una norma a tutela dell'ambiente⁸⁸;
- con il successivo art. 452-*decies* c.p. il legislatore ha coniato una disposizione premiale, ovvero una forma di ravvedimento operoso per cui le pene sono diminuite dalla metà a due terzi se l'autore *“si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della*

⁸⁷ Si riporta il testo integrale dell'art. 452-*octies* c.p. rubricato *“Circostanze aggravanti”*: “Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

⁸⁸ Si riporta il testo integrale dell'art. 452-*novies* c.p. rubricato *“Aggravante ambientale”*: “Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio”.

*dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti*⁸⁹. Appare utile specificare, riguardo all'art. 452-*decies* c.p., come dalla lettura della norma si noti che solo nelle prime due ipotesi lo sconto di pena è legato alla tutela del bene giuridico ambiente (si mira infatti ad evitare ulteriori conseguenze o alla messa in sicurezza, bonifica o ripristino dello stato dei luoghi), mentre l'ultima ipotesi tende a valorizzare mere finalità processuali, tanto che in tale caso *“più che di ravvedimento operoso sembra corretto inquadrare*

⁸⁹ Si riporta il testo integrale dell'art. 452-*decies* c.p. rubricato *“Ravvedimento operoso”*: “Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-*octies*, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso”.

il comportamento dell'agente nella categoria del 'pentitismo' o, meglio, del 'collaborazionismo'”⁹⁰;

- proseguendo nell'analisi della legge n. 68 del 2015 ci si imbatte in altro peculiare istituto che è quello del ripristino dello stato dei luoghi previsto dall'art. 452-*duodecies* c.p., a norma del quale il giudice che condanna o applica la pena su richiesta delle parti *ex art.* 444 c.p.p. deve ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a carico del condannato⁹¹;
- infine è da precisare l'introduzione di altri particolari istituto introdotti dalla normativa *de qua*, quali la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato *ex art.* 452-*undecies* c.p.⁹², il coordinamento delle indagini

⁹⁰ Così TELESICA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, cit., 13.

⁹¹ Si riporta il testo integrale dell'art. 452-*duodecies* c.p. rubricato "Ripristino dello stato dei luoghi": "Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale".

⁹² Si riporta il testo integrale dell'art. 452-*undecies* c.p. rubricato "Confisca": "Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies* e 452-*octies* del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il

riguardanti i reati ambientali, un macchinoso procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni previste nel T.U.A., collegato all'adempimento, da parte del responsabile della violazione, di una serie di prescrizioni, nonché al pagamento di una somma di denaro e, *last but not least*, il raddoppio dei termini necessari per la prescrizione dei delitti ambientali di nuovo conio⁹³. Tale ultima previsione di fondamentale importanza è stata una diretta conseguenza delle precedenti esperienze giurisprudenziali che hanno fatto emergere forti difficoltà nell'applicazione di pene a fronte di aggressioni ambientali: infatti la sentenza della Corte di Cassazione nel caso Eternit⁹⁴ ha chiarito in maniera esplicita come il momento consumativo del delitto di disastro *ex art.434 c.p.* in chiave ambientalista fosse da individuare nella cessazione della condotta; ciò ha comportato ed avrebbe continuato a comportare, considerate le difficoltà ed i lunghi tempi

condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi. L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi”.

⁹³ Infatti nella l. 68/2015, art. 1, co. 6 è previsto: “All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo».

⁹⁴ Cass., Sez. I, 19 novembre 2014 (dep. 23 febbraio 2015), n. 7941, disponibile in www.altalex.com; per un commento alla sentenza si veda ZIRULIA, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in www.penalecontemporaneo.it, 24 febbraio 2015.

necessari ad individuare le cause dei fatti inquinanti dovuti alle peculiarità del bene giuridico ambiente, l'estinzione per prescrizione di gravi fatti di inquinamento e disastro ambientale. Proprio per evitare tali rischi di denegata giustizia, per i nuovi reati il legislatore ha opportunamente previsto il raddoppio degli ordinari termini di prescrizione.

In conclusione, dal complesso normativo previsto dalla legge n.68 del 2015 e sopra brevemente analizzato si evince la volontà del legislatore di intervenire in maniera sistematica su tutta la normativa a tutela dell'ambiente per renderla complessivamente più efficace, intento certamente apprezzabile ed in gran parte riuscito, seppur però siano presenti varie criticità, in alcuni casi anche piuttosto evidenti, nella formulazione delle singole fattispecie di nuovo conio, così che *“resta il rammarico per aver, forse, sprecato l'occasione di apportare gli opportuni aggiustamenti con l'eliminazione di vistose incongruenze e talune contraddizioni. Ci riferiamo, in particolare modo, ai miglioramenti strutturali che necessitavano le singole fattispecie incriminatrici, sotto lo specifico profilo di una più attenta descrizione della condotta ed una migliore individuazione dell'evento”*⁹⁵.

⁹⁵ Così TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, cit., 6.